

DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013
148/2014/R/EEL

SISTEMA DI GARANZIE DI PAGAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ANTICIPAZIONI, PER L'ANNO 2013, DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA, PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 marzo 2014

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2014, 106/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 106/2014/R/eel);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante "Indirizzi per l'attuazione dell'articolo

39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013);

- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prot. 2077, del 25 febbraio 2014 (prot. Autorità 6052 del 28 febbraio 2014);
- la comunicazione della Cassa prot. 2507, del 21 marzo 2014 (prot. Autorità 8358 del 24 marzo 2014), recante proposta integrativa relativa all’attivazione di un sistema di garanzia per la ripetizione degli importi riconosciuti alle imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito: comunicazione 21 marzo 2014), integrata con comunicazione prot. 2941, del 28 marzo 2014 (prot. Autorità 9080 del 28 marzo 2014) (di seguito: comunicazione 28 marzo 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità un primo atto di indirizzo per l’attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12 e con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità un secondo atto di indirizzo che integra il primo (di seguito: atti di indirizzo);
- gli atti di indirizzo prevedono di limitare alle sole imprese identificate dall’art. 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 che svolgono attività manifatturiera (di seguito: imprese a forte consumo di energia elettrica) le agevolazioni per le soglie di consumo più elevate; e che i consumi oggetto di agevolazione siano esclusivamente quelli relativi ai prelievi in media e alta tensione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 340/2013/R/eel, l’Autorità ha fissato, al 1 luglio 2013, la decorrenza del diritto alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, basato sui dati di consumo e fatturato dell’anno 2012;

- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il periodo di prima applicazione, di cui al precedente punto, è relativo al secondo semestre del 2013 e al 2014;
- in particolare, con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha previsto che, nel periodo di prima applicazione:
 - a) le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica siano riconosciute direttamente dalla Cassa con un meccanismo di acconto/conguaglio;
 - b) gli oneri derivanti dalle agevolazioni di cui alla precedente lettera a) siano esplicitati in una nuova componente di tipo parafiscale A_E, nell’ambito della rideterminazione degli oneri generali di cui al decreto legge 83/12, a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle medesime agevolazioni;
- la Cassa ha messo a disposizione il portale per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013, con le modalità previste dalla deliberazione 437/2013/R/eel;
- la Cassa ha pubblicato l’elenco completo delle imprese a forte consumo di energia elettrica, basato sui dati del 2012, rilevante ai fini del riconoscimento a titolo di acconto delle agevolazioni per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013;
- alle imprese interessate è stato significato che i benefici relativi ai punti di prelievo di interconnessione di una Rete Interna di Utenza (di seguito: RIU) con la rete pubblica saranno determinati con successivo provvedimento ai fini di individuare la quota di energia eventualmente destinataria di agevolazione prelevata da detti punti, essendo necessari ulteriori approfondimenti; e che pertanto in relazione all’energia elettrica prelevata dai suddetti punti, non si procederà all’anticipazione di cui al comma 2.3 della deliberazione 467/2013/R/eel;
- con la deliberazione 106/2014/R/eel, l’Autorità ha approvato la proposta di procedura trasmessa dalla Cassa in data 25 febbraio 2014 in tema di modalità e tempistiche di pagamenti, come previsto dalla deliberazione 467/2013/R/eel;
- con la stessa deliberazione, l’Autorità ha prospettato l’introduzione di un sistema di garanzie per l’eventuale ripetizione di importi erogati a soggetti che successivamente risultino non averne titolo per qualunque motivo, anche in conseguenza degli eventuali negativi esiti dei contenziosi promossi, da numerosi operatori, avverso i decreti ministeriali e le deliberazioni dell’Autorità attuativi del decreto legge 83/12;
- a tal fine, il punto 2 della deliberazione 106/2014/R/eel ha prescritto alla Cassa di presentare all’Autorità con la massima urgenza una proposta integrativa delle modalità operative, relativa alla attivazione di un tale sistema di garanzie;
- la Cassa ha formulato una prima proposta con la comunicazione 21 marzo 2014, fornendo altresì ulteriori elementi a supporto con comunicazione 28 marzo 2014.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nelle comunicazioni inviate, la Cassa ha rappresentato che, anche in ragione dell’elevato numero dei soggetti coinvolti ai fini della gestione e implementazione del sistema di garanzia, la soluzione più efficace relativamente a quanto richiesto al

punto 2 della deliberazione 106/2014/R/eel consiste nel richiedere alle imprese a forte consumo di energia elettrica una fideiussione bancaria o assicurativa, quale condizione necessaria per l'erogazione dell'acconto, in grado di coprire qualsiasi evento da cui possa dipendere la ripetizione delle somme erogate;

- la Cassa ha inoltre indicato tra le caratteristiche di tali garanzie:
 - a. la durata biennale o triennale;
 - b. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima a prima richiesta;
- nelle medesime comunicazioni, la Cassa ha evidenziato che il ricorso alla suddetta soluzione introdurrebbe comunque una complessità gestionale elevata e un conseguente significativo onere amministrativo sia in capo alla Cassa che alle imprese interessate; in particolare, la Cassa ha fornito elementi sulla dimensione dei propri oneri gestionali che dovrebbero riguardare la verifica, l'archiviazione e l'adeguamento di circa 3000 polizze, caratterizzate molto probabilmente da testi difformi (ciò che comporterà un'ulteriore attività di verifica avente a oggetto la validità sostanziale della garanzia);
- a tal fine, la Cassa ha precisato che l'impiego esclusivo di un formato standard per la predisposizione della fideiussione garantirebbe uniformità nella documentazione da esaminare, agevolando significativamente le condizioni di verifica;
- relativamente a possibili strumenti alternativi quali la *Parent Company Guarantee*, pure usati in problematiche analoghe, la Cassa evidenzia che la previsione di tale misura comporterebbe, oltre al maggior rischio insito in tale strumento, un aggravio amministrativo ancora più oneroso di quello richiesto dall'impiego delle sole fideiussioni bancarie o assicurative, in quanto richiederebbe lunghe procedure di verifica da parte della medesima Cassa, rischiando in tal modo di pregiudicare l'efficiente gestione di un sistema di garanzia molto più complesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il sistema di garanzie, prefigurato dalla deliberazione 106/2014/R/eel, è volto ad assicurare l'effettiva operatività delle misure incentivanti adottate in attuazione del decreto legge 83/12, senza ingenerare oneri impropri per il sistema, specie nei casi in cui si verifichi, successivamente all'erogazione delle somme, che il soggetto che le ha percepite non ne aveva titolo;
- al riguardo, a mero titolo di esempio, oltre ai potenziali esiti negativi del contenzioso promosso avverso i decreti attuativi del citato decreto legge (e delle connesse delibere dell'Autorità), può venire tipicamente in rilievo anche la previsione di erogazione di importi in acconto, basati su dati afferenti al volume d'affari dell'operatore relativi all'anno 2012, da conguagliare sulla base dei dati disponibili per l'anno 2013; tale previsione comporta inevitabilmente che alcune imprese che hanno titolo per beneficiare dell'acconto potrebbero essere tenute a restituire le intere somme in sede di conguaglio;
- quest'ultimo aspetto riguarda soprattutto le imprese di minore dimensione, di norma caratterizzate da un'intensità di costo di energia elettrica relativamente modesto rispetto alle altre a forte consumo; ciò che vale con particolare riferimento per i prossimi acconti da erogare a valere sull'anno 2013.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la deliberazione 467/2013/R/eel ha previsto che la Cassa identifichi separatamente i costi sostenuti di gestione e di capitale connessi con l'erogazione dei benefici per l'attuazione del decreto 5 aprile 2013, allo scopo di detrarre pro-quota tali costi a partire dai conguagli delle agevolazioni relative al secondo semestre del 2013.

RITENUTO CHE:

- sia necessario prevedere che la Cassa attivi un opportuno sistema di garanzie per la ripetizione di importi erogati, ai sensi dell'articolo 39, del decreto legge 83/12, che dovessero eventualmente risultare, a qualsiasi titolo, non dovuti; e che sia a tal fine opportuno garantirne una prima applicazione limitata alle esigenze di garanzie delle eventuali ripetizioni degli importi erogati a titolo di anticipazione per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013;
- sia opportuno che la regolazione del predetto sistema di garanzia, in fase di prima applicazione, anche alla luce degli elementi forniti dalla Cassa sopra rappresentati sia coerente con l'esigenza di limitare gli oneri gestionali per la Cassa e per i soggetti interessati, la quale, anche in ragione dei ristretti tempi in cui si troverebbe a operare, potrebbe non essere in grado di gestire in modo tempestivo l'elevato numero di pratiche;
- a tali fini, secondo quanto suggerito dalla Cassa medesima, risulta essenziale garantire uniformità della documentazione necessaria ai fini dell'evasione delle pratiche amministrative per ciascun beneficiario, per far fronte con la dovuta celerità alle richieste dei circa 3.000 soggetti interessati;
- sia, pertanto, opportuno, in coerenza con le valutazioni svolte ai precedenti punti, che il sistema di garanzie abbia, in prima applicazione, le seguenti caratteristiche:
 - a. in coerenza con le tempistiche previste dalla deliberazione 467/2013/R/eel, la Cassa delibera le erogazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica a titolo di anticipazione per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013 e le notifica ai soggetti beneficiari;
 - b. la Cassa mantiene gli importi di cui alla precedente lettera a) sul conto di cui al comma 47.1, lettera x), del TIT;
 - c. i soggetti beneficiari possono svincolare gli importi di cui alla precedente lettera b), previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
 - d. la garanzia di cui al precedente punto c) deve essere conforme ad un formato tipo definito dalla Cassa e pubblicato sul suo sito Internet, quale condizione per la sua accettazione da parte della medesima Cassa;
 - e. la Cassa riconosce a ciascun soggetto beneficiario gli interessi sugli importi di cui alla precedente lettera b) ad un tasso pari al tasso ottenuto dalla Cassa medesima sui propri conti di gestione, al netto delle imposte, e per il periodo intercorrente dal 31 marzo 2014 fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario;
- sia inoltre necessario prevedere che la garanzia fideiussoria o assicurativa, di cui al precedente punto, in coerenza con la proposta della Cassa, abbia almeno le seguenti caratteristiche:
 - a. faccia riferimento agli importi relativi alle anticipazioni per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013, di cui al comma 2.3, della deliberazione 467/2013/R/eel;

- b. abbia una durata almeno biennale;
- c. preveda la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile;
- d. preveda l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima a prima richiesta;
- sia opportuno prevedere, pertanto, che la Cassa predisponga e pubblichi sul proprio sito internet il formato tipo della fideiussione bancaria o assicurativa, che preveda le caratteristiche di cui al precedente punto, nonché tutte le condizioni che la Cassa ritenga necessario inserire al fine di semplificare le attività amministrative di verifica delle suddette fideiussioni;
- prevedere che la Cassa pubblichi una circolare esplicativa delle modalità operative necessarie ai fini di quanto previsto ai precedenti punti, evidenziando le tempistiche medie previste per le verifiche della garanzia fideiussoria o assicurativa nonché il tasso di interesse riconosciuto;
- prevedere che la Cassa, allo scopo di identificare i costi da detrarre pro-quota a partire dai conguagli delle agevolazioni relative al secondo semestre del 2013, consideri anche i costi sostenuti dalla medesima Cassa per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento;
- integrare l'allegato A della deliberazione 106/2014/R/eel per includere le disposizioni di cui ai precedenti alinea;
- sia necessario prevedere che la Cassa, dopo la fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, predisponga e trasmetta all'Autorità un rapporto sui risultati ottenuti, sulla base del quale l'Autorità valuterà eventuali esigenze di adeguamento del sistema di garanzie in vista delle successive scadenze di pagamento.

DELIBERA

1. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel, integrandolo in relazione alle opportune garanzie di pagamento, come indicato nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato alla Cassa per le azioni a seguire, inclusa la pubblicazione di una circolare esplicativa delle modalità operative necessarie ai fini di quanto previsto dal presente provvedimento;
3. di prevedere che la Cassa, dopo la fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, relative all'erogazione degli acconti per il secondo semestre 2013, predisponga e trasmetta, all'Autorità, un rapporto sui risultati ottenuti, finalizzato a individuare possibili esigenze di adeguamento del sistema di garanzie in vista delle successive scadenze di pagamento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico,
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni